



Lm

le era stata promessa la possibilità di concessione di un'agenzia generale al Paolletti -

Al termine dell'istruttoria, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio, ri-ferendo ovviamente, in caso di accoglimento delle domande attrici sul punto della pretesa responsabilità dell'Istituto, l'accertamento dell'entità dei danni in ulteriore fase di giudizio.

Il Tribunale, con sentenza 12 febbraio 1954, dichiarava che il comportamento dello Istituto nei riguardi del Paolletti era stato dettato da ragioni di ingiustificata intransigenza in aperto contrasto con evidenti criteri di prudenza e di precauzione che, per il prevedibile sviluppo degli avvenimenti bellici, non potevano essere pretermessi. - Esistendo quindi diretto rapporto causale tra il comportamento dell'Istituto e la forzata permanenza del Paolletti in Tripolitania, incumbava all'Istituto stesso l'obbligo di risarcire i danni subiti dal Paolletti sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante -

Con separata ordinanza la causa